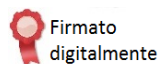


Pubblicato il 09/06/2022

N. 04514/2022 REG.PROV.PRES.
N. 06018/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6018 del 2022, proposto da
Comune di Ferno, Comune di San Maurizio Canavese, Comune di Samarate,
Comune di Segrate, Comune di Orio al Serio, Comune di Somma Lombardo,
Comune di Cardano al Campo, Comune di Vizzola Ticino, Comune di Casorate
Sempione, Comune di San Francesco al Campo, Comune di Caselle Torinese,
Comune di Lonate Pozzolo, Comune di Sommacampagna, Comune di Elmas,
Comune di Fiumicino, Comune di Cinisi, Comune di Quinto di Treviso, Comune di
Falconara Marittima, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
e difesi dagli avvocati Luca De Nora, Matteo Salvi, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro

tempore, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

- del diritto al pagamento, da parte dell'amministrazione dello Stato, dell'importo complessivo di euro 61.378.267,89, a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco ex art.2, comma 11, legge n.350 del 2003 non versato nel periodo compreso tra gli anni 2005-2015 (ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n.5788 del 31 agosto 2021 resa dalla Corte di Appello di Roma).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 65, comma 1, del cpa;

Considerato necessario, ai fini del decidere e impregiudicata ogni decisione in relazione all'ammissibilità del ricorso in esame, acquisire dalle parti, per quanto di rispettiva competenza, dettagliati chiarimenti, unitamente alla pertinente documentazione, in relazione ai seguenti aspetti riguardanti la vicenda in esame:

- relativamente ai singoli anni (2005 - 2015) per i quali i Comuni ricorrenti chiedono alla parte resistente il pagamento di ulteriori importi a titolo di integrazione di quanto pagato a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco, l'indicazione delle date esatte in cui sono stati effettuati i versamenti di che trattasi relativamente al predetto periodo 2005 - 2015, per i quali si chiede ora l'integrazione (adempimento a carico di entrambe le parti);

- le concrete modalità di individuazione e determinazione delle somme derivanti – tra l'altro – dal pagamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco da versare nell'apposito fondo e da ripartire poi in favore dei comuni del sedime aeroportuale, dopo le modifiche intervenute con l'art. 2, commi 615 e ss., della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, a partire dal 2008 fino al 2015 distinto per ogni singolo anno (adempimento a carico delle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza);

- una volta chiarito quanto richiesto all'alinea precedente, le modalità di ripartizione – per gli stessi anni, dal 2008 al 2015 - delle somme così individuate in favore dei comuni del sedime aeroportuale e, in particolare, se sia stata comunque fatta applicazione delle percentuali di divisione previste dall'art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 (adempimento a carico delle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza);

Ritenuto di dover concedere alle parti un termine di 90 gg. per l'adempimento di quanto sopra richiesto, decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, del presente decreto ovvero dalla notifica, se antecedente.

P.Q.M.

Ordina alle parti, per quanto di rispettiva competenza, di depositare in giudizio quanto richiesto in parte motiva entro 90 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, del presente decreto ovvero dalla notifica, se antecedente.

Rimette al Presidente titolare l'individuazione della data di celebrazione della pubblica udienza, per la definizione nel merito della controversia.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 giugno 2022.

Il Consigliere delegato
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO